



UNIONE DEI COMUNI MONTANI "COLLINE DEL FIORA"
COMPRENDE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO SORANO

VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Verbale n. 19 del 16-07-2021.

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 DELL'UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL FIORA INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** e questo di **sedici** del mese di **luglio** alle ore **12:00** in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella Sede dell'Unione dei Comuni, si è riunito il Consiglio per trattare i punti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza la Sig.ra **Giovanni Gentili - Presidente**.

Componente	Qualifica	Presenza	Voto
Gentili Giovanni	Presidente	Presente	Favorevole
Detti Giulio	Consigliere	Assente	
Vanni Pierandrea	Consigliere	Presente	Favorevole
Giulietti Giorgio	Consigliere	Presente	Favorevole
Grillo Franco	Consigliere	Presente	Favorevole
Ulivieri Massimo	Consigliere	Presente	Favorevole
Vanni Checcacci	Consigliere	Presente	Favorevole
Morini Mirco	Consigliere	Assente	
Mazzieri Fabiola	Consigliere	Presente	Favorevole

Presenti **7** - Assenti **2**

Favorevoli **7** - Contrari **0** - Astenuti **0**

Partecipa la sottoscritta Dr.ssa **Ombretta Tosi, Segretario** dell'Unione dei Comuni incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
Giovanni Gentili

Il Segretario
Ombretta Tosi

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m.

dal

al

al n.

del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario

Ombretta Tosi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **16-07-2021**.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile. (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario

Ombretta Tosi

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993.

Proposta di deliberazione n° 18 del 07-07-2021.

Ufficio Proponente: GESTIONE BILANCIO.

Oggetto : BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 DELL'UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL FIORA INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al d.lgs 118/2011) prevede che il bilancio consolidato va approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:
 - 1) *«gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
 - 2) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

– il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

1) *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

2) *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;*

– lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: *«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

– *totale dell'attivo,*

– *patrimonio netto,*

– *totale dei ricavi caratteristici.*

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione

dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto¹, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione"²

PREMESSO altresì:

- Che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, ai fini della redazione del Bilancio Consolidato, rileva partecipazioni minoritarie in quattro Società, tutte classificabili come "Società Partecipate" ai sensi dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 – "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO" e precisamente:

Soc. Partecipata	% Quota	Capitale Pubblico	Capitale Misto
NET SPRING s.r.l.	1,00	X	
RAMA s.p.a.	0,12		X
FAR MAREMMA Soc. Consortile a r.l.	4,34		X
GROSSETO SVILUPPO s.p.a.	0,01		X

- Che, il "**Gruppo di Amministrazione Pubblica**" non è costituibile, in primo luogo, perché le società Rama spa, Far Maremma, Soc Consortile a r.l e Grosseto Sviluppo sono a capitale misto e, poi, perché la società **NET SPRING** s.r.l pur essendo totale partecipazione pubblica (operante nella elaborazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici in uso presso le pubbliche amministrazioni associate) non svolge nessun servizio pubblico per l'Ente in quanto è incaricata unicamente per attività strumentali tecnico-informatiche a carattere generale, in particolare per la gestione dell'infrastruttura di rete R.T.P.A..
- Che, quindi, non avendo società nel G.A.P. non è costituibile un Perimetro di Consolidamento e quindi non si dovrà procedere all'approvazione del Bilancio Consolidato;

DATO ATTO che con delibera di Giunta dell'Unione n. 43 del 18/06/2021 è stato accertato che, per i motivi sopra esposti, il Gruppo Amministrazione Pubblica non è costituibile e di, conseguenza, non è costituibile il perimetro di consolidamento;

VISTI i pareri e le attestazioni resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

DELIBERA

¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

- I. Di accertare**, per quanto esposto nelle premesse che si intendono qui integralmente riportate, che non sono presenti le condizioni per la costituzione di un "Gruppo di Amministrazione Pubblica";
- II. Di dare atto** che, per lo stesso motivo non è possibile procedere all'individuazione di un "Perimetro di Consolidamento dell'Unione";
- III. Di dare atto**, per quanto sopra, che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, non procederà alla redazione del "Bilancio Consolidato dell'esercizio 2020".
- IV. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto **Giulia Micci** in qualità di Responsabile del Servizio GESTIONE BILANCIO in data 08-07-2021 esprime parere Favorevole di regolarità tecnica (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto **Giulia Micci** in qualità di Responsabile del Servizio Gestione Bilancio in data 08-07-2021 esprime parere Favorevole di regolarità contabile (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio

Il Consiglio

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267

Delibera

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra
che qui si intende integralmente riportata.

successivamente e con separata votazione

Il Consiglio

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 4°c. del D.Lgs. 267/00.
